

Roma, 06 giugno 2026

Prot. n. 13/08/SG

Spett.le Elior Ristorazione S.p.A.
elior.ristorazione@legalmail.it
marco.canziani@elior.it
antonio.roberto@elior.it
massimiliano.catalani@elior.it
sara.simeone@elior.it

Onboard Services S.p.A
per tramite Elior

e.p.c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
dgrapportilavoro.div4@pec.lavoro.gov.it

Commissione di Garanzia Legge 146/90
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Garante per la Protezione dei Dati Personali
protocollo@pec.gpdp.it

Trenitalia S.p.A.
segreteriacdati@cert.trenitalia.it

Oggetto: Controreplica alla Vostra comunicazione del 3 giugno 2026 relativa alla procedura ex art. 47 L. 428/1990 concernente l'operazione di scissione Elior Ristorazione S.p.A./Onboard Services.

La scrivente Organizzazione Sindacale, preso atto della comunicazione del 3 giugno 2026 con la quale le Società hanno rigettato integralmente le osservazioni formulate in merito alla procedura ex art. 47 L. 428/1990 e al trattamento dei dati personali dei lavoratori interessati dall'operazione societaria, ritiene necessario precisare quanto segue.

La replica trasmessa dalle Società si fonda prevalentemente su affermazioni di principio e richiami giurisprudenziali generali, senza tuttavia fornire elementi documentali ulteriori idonei a consentire alle Organizzazioni Sindacali una verifica concreta ed effettiva degli aspetti centrali dell'operazione.

La Scrivente non contesta l'astratta legittimità del ricorso allo strumento della scissione né la possibilità di configurare un trasferimento di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c., ma rileva come la documentazione ad oggi trasmessa non consenta ancora di verificare in modo sufficientemente chiaro:

- ✓ la consistenza organizzativa del ramo interessato;
- ✓ il grado di autonomia funzionale concretamente esercitato anteriormente all'operazione;
- ✓ la struttura gestionale di riferimento;
- ✓ gli effetti organizzativi, occupazionali e contrattuali dell'operazione;
- ✓ le garanzie di continuità economica e produttiva del perimetro trasferito.

Le Società affermano che il Ramo Treni sarebbe caratterizzato da personale dedicato, commesse specifiche e modalità operative proprie del settore ferroviario.

Tuttavia, tali affermazioni non risultano accompagnate da elementi documentali idonei a consentire una verifica sostanziale da parte sindacale.

In particolare, la replica non chiarisce documentalmente:

- ✓ in che misura l'autonomia organizzativa del ramo risultasse già strutturalmente operativa anteriormente all'operazione;
- ✓ quali fossero gli specifici assetti direzionali e gestionali autonomi;
- ✓ quale fosse il perimetro economico-produttivo effettivamente riferibile al ramo;
- ✓ quali strumenti garantiscano la continuità industriale e occupazionale successivamente alla scissione.

La Scrivente rileva inoltre come la stessa replica evidenzia la presenza, all'interno del perimetro individuato, di personale assoggettato a discipline contrattuali differenti, circostanza che conferma la necessità di ulteriori chiarimenti organizzativi e funzionali ai fini di una piena comprensione della reale configurazione del ramo oggetto di trasferimento.

Sotto il profilo delle relazioni sindacali, la Scrivente ribadisce che l'art. 47 L. 428/1990 non può essere interpretato quale mero adempimento formale, ma richiede un'informazione preventiva effettiva e sostanzialmente idonea a consentire un esame congiunto reale e consapevole degli effetti dell'operazione sui lavoratori interessati.

In tale contesto, le richieste formulate da codesta organizzazione sindacale, non appaiono eccedenti rispetto al perimetro della procedura, ma direttamente funzionali alla comprensione:

- ✓ delle conseguenze occupazionali;
- ✓ degli effetti organizzativi;
- ✓ della sostenibilità industriale dell'operazione;
- ✓ delle prospettive del personale trasferito;
- ✓ delle garanzie economiche e contrattuali applicabili.

Permangono inoltre elementi di forte preoccupazione in ordine:

- ✓ alla tenuta patrimoniale della società beneficiaria;
- ✓ all'assenza di espliciti chiarimenti sulle garanzie economiche e occupazionali;
- ✓ ai rapporti organizzativi e funzionali con Elio Italia S.p.A.;
- ✓ alle prospettive industriali future del business trasferito.



Sul piano della protezione dei dati personali, la Scrivente precisa nuovamente che le osservazioni formulate non erano dirette a qualificare la vicenda esclusivamente quale “*data breach*” ai sensi dell’art. 33 GDPR, bensì a evidenziare profili di possibili sproporzioni del trattamento rispetto ai principi di pertinenza, necessità e minimizzazione previsti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679.

Allo stesso tempo, la Scrivente non comprende le ragioni per le quali i dati personali identificativi delle lavoratrici e dei lavoratori interessati siano stati trasmessi, in forma integrale, anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari, senza che risultino puntualmente chiariti i rispettivi ruoli privacy e le specifiche ragioni di necessità e proporzionalità della comunicazione effettuata.

In particolare, permane la richiesta di chiarire le ragioni specifiche per le quali si sia ritenuto necessario trasmettere in forma integrale i codici fiscali dei lavoratori coinvolti, anziché ricorrere a modalità di identificazione meno invasive e comunque idonee alle finalità informative della procedura. La scrivente prende altresì atto della dichiarata volontà delle Società di procedere comunque all’operazione nei termini programmati. Tale circostanza rende ancora più necessario che il confronto sindacale si sviluppi sulla base di un quadro informativo pienamente verificabile e sostanzialmente adeguato.

Per tutto quanto sopra, la Scrivente pur ribadendo l’incompletezza del quadro informativo ad oggi fornito, richiede formalmente l’attivazione dell’esame previsto dalla procedura in parola, al fine di consentire un confronto effettivo, informato e consapevole.

La Scrivente chiede altresì che, in sede di esame congiunto, vengano integralmente verbalizzate le richieste di chiarimento già formulate, le eventuali risposte aziendali e ogni riserva delle Organizzazioni Sindacali in ordine alla completezza della procedura, agli effetti occupazionali e contrattuali dell’operazione e ai profili relativi al trattamento dei dati personali.

La Scrivente, pertanto:

- ✓ conferma integralmente le richieste di chiarimento già formulate;
- ✓ ribadisce la necessità di integrazione del quadro informativo;
- ✓ chiede che le richieste avanzate vengano integralmente verbalizzate nell’ambito dell’esame congiunto;
- ✓ precisa che la partecipazione all’esame congiunto non potrà essere interpretata quale accettazione della completezza della comunicazione aziendale, né quale rinuncia alle contestazioni già formulate;
- ✓ si riserva ogni ulteriore iniziativa sindacale, amministrativa e giudiziaria a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

Distinti saluti

Il Segretario Nazionale
Dipartimento Appalti e Servizi

Sobczak Anna



Via Prenestina n° 170 – 00176 Roma
Tel: 06.89535974 - 06.89535975 --- fax: 06.89535976
e-mail: sg@sindacatofast.it --- p.e.c: sg@pec.sincadatofast.it

